COMUNE DI PORCARI

STATUTO

Modifiche approvate con deliberazione Consiliare n. 43 del 16.05.2008

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 IL COMUNE DI PORCARI

- 1. Il Comune di Porcari è ente autonomo locale della Repubblica Italiana, costituito con legge n. 662 del 13.6.1913, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico nel rispetto delle leggi e secondo i principi della costituzione.
- 2. La potestà di governo della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, ed ha come riferimento l'ambito d'interesse comunale.
- 3. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'Ordinamento per lo svolgimento della propria attività e per il proseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 4. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
 - 5. Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria e:
- a) fonda la propria azione sui principi di libertà di giustizia, d'uguaglianza indicati dalla Costituzione;
- b) informa la sua attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure:
- c) riconosce e valorizza le formazioni sociali, la pluralità delle istituzioni e dei gruppi nei quali si estrinseca la personalità dell'uomo e della donna.
- 6. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il "principio di sussidiarietà".
- 7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme d'aggregazione sociale.
- 8. Il Comune, ispirandosi al principio della solidarietà e sussidiarietà, favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento d'aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità.

Art. 2 FINALITA'

- 1.Il Comune contribuisce a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale per il conseguimento del bene comune.
 - 2. Il Comune concorre a garantire:
- a) le condizioni che rendano effettivo il diritto alla salute, al lavoro, alla casa, allo studio e alla cultura:
- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito;
- c) la realizzazione di un sistema globale ed integro di sicurezza sociale e di tutela delle persone singole, della famiglia e di chi è svantaggiato nell'ambito della società;
- d) la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, il coordinamento delle attività commerciali e la formulazione di programmi atti ad assicurare un rapporto corretto ed un sano equilibrio fra attività imprenditoriali, cittadini e territorio;
 - e) l'attuazione di una politica complessiva della pari opportunità uomo-donna;
- f) la tutela e l'uso compatibile delle risorse naturali e dell'ambiente, con particolare riguardo alle falde idriche;
 - g) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali;
- h) la valorizzazione d'associazioni ed istituzioni con scopi pedagogici/educativi e d'assistenza storicamente presenti nel territorio:
 - 3. Il comune opera per favorire:
- a)contatti sociali, culturali, religiosi ed economici con i cittadini d'Europa e del mondo:
- b) processi d'integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali d'altri Paesi nei modi stabiliti dai regolamenti;
- c) l'integrazione di coloro che, pur provenendo da altre Nazioni, svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune.

Art. 3 FUNZIONI

- 1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
- Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
- Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie conferite e delegate secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
- 2.Le funzioni attribuite (o delegate), di competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
- 3. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 4 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

Art. 5 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune è costituito da agglomerati urbani storicamente riconosciuti dalla comunità dei quali più significativi sono:

Porcari-Capoluogo, Rughi, Padule.

- 2. Il territorio comunale si estende per Kmq 17,8 e confina con i Comuni di Capannori, Montecarlo ed Altopascio.
- 3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo nella Piazza Felice Orsi.
- 4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi particolari il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla sede Comunale.
- 5. La modifica della denominazione degli agglomerati urbani o dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 6 ALBO PRETORIO

- 1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
- 2. Nel palazzo civico sono previsti appositi spazi da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi o quant'altro sia soggetto o sia sottoposto a tale forma di pubblicità.
 - 3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al secondo comma avvalendosi degli uffici.
- 5. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Art. 7 SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1.II Comune ha sede nel capoluogo.
- 2.Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Porcari con stemma concesso con R.D. 8.4.1923.
- 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, che indossa la fascia tricolore, si può esibire il gonfalone comunale nella seguente foggia:

Forma rettangolare delle dimensioni di cm. 90 x 120

- colore azzurro, con bordatura esterna dorata di cm. 2
- riproduzione nel centro dello stemma Comunale:
- iscrizione sotto lo stemma del nome "COMUNE DI PORCARI" in lettere dorate;
- il lato più corto del rettangolo è collegato all'asta mediante n. 7 lacci della stessa stoffa.
- 4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

TITOLO II ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 8 STATUTO

- 1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dal Testo Unico delle Autonomie Locali. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
- 2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
- 3. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dal Testo Unico delle Autonomie Locali.
- 4. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, con votazioni separate.

Le modifiche d'iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio effettuata secondo la legge al termine del procedimento di approvazione e successivamente all'esame dell'Organo di controllo. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini presso la Sede Comunale.

Art. 9 REGOLAMENTI

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
- 2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge nel rispetto delle norme statutarie.
 - 3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione e popolare.
- 4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
- 5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.
- 6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti più significativi.
- 7. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 10
DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

- 1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 2. I documenti amministrativi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
- 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati.
 - 4. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) ai regolamenti;
 - e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
- 5 L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 7. Nell'ambito del diritto all'informazione, il Consiglio Comunale provvede ad istituire una forma di pubblicazione periodica, contenente tutte le informazioni e notizie della attività amministrativa diretta e di quella delle aziende speciali, delle istituzioni, degli enti convenzionati, delle forme di collaborazione con altri Enti e dei Consorzi cui partecipa il comune.

Art. 11 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini, titolari dei diritti di partecipazione, oltre che gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Porcari:
 - a) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età:
- b) i cittadini non residenti nel Comune che, compiuto il sedicesimo anno di età, abbiano con il Comune un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, studio, di utenza o di prestazione dei servizi sociali.
- 3. Ai soggetti di cui alla precedente lettera a) é rilasciato un apposito documento che abilita all'esercizio dei diritti di partecipazione; a quelli indicati alla lettera b) tale documento viene rilasciano su richiesta.
- 4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 12 ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere

l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le forme di proposizione e di proposta, adeguate misure di pubblicità d ogni altro criterio, modalità e procedure per rendere effettive le facoltà dei cittadini previste dal precedente comma.

Art. 13 PROPOSTE

- 1. I cittadini esercitano l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e per le modifiche statutarie.
- 2. L'istituto dell'iniziativa mediante proposte si esercita con atto sottoscritto con firme autenticate di almeno 200 cittadini.
- 3. Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune eserciamo l'iniziativa per l'istituzione di commissioni d'inchiesta.
- 4. Qualora la proposta sottoscritta da almeno 300 elettori del Comune venga fatta propria da almeno un quinto dei consiglieri comunali, la proposta stessa deve essere discussa e decisa dal Consiglio Comunale in apposita seduta da tenersi entro 10 giorni dal deposito della stessa.
- 5. Il regolamento disciplina i tempi le modalità delle proposte, il riconoscimento del Comitato promotore, nonché i poteri ed i mezzi di controllo di cui dispone ed i termini entro cui il Consiglio Comunale delibera sulle proposte.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 14 FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
- 2. Il Comune coordina, anche in forma associata e mediante l'istituzione di appositi organismi, gli interventi fatti dallo stesso a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito Comunale.
- 3. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi e le organizzazioni di volontariato che operano nel Comune.
- 4. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguire e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
- 5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono di norma precedute dalla acquisizione dei pareri espressi dagli Organismi Collegali delle stesse.
- 6. Le commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i loro rappresentanti.

Art. 15 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

- 1. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.
 - 2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - convocazione di appositi incontri con la popolazione;
 - utilizzazione di forum dei cittadini di cui all'art. 17;
- istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale;
 - realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione;
 - indizione di referendum consultivi.

Art. 16 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, il forum di cittadini e i comitati di zona, entrambi finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione e Amministrazione, in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
- 2. I forum dei cittadini sono riunioni pubbliche che possono avere carattere periodico od essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
- 3. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
- 4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta firmata da almeno 200 cittadini. La richiesta è valida se il 51 per cento delle firme è di cittadini residenti. In tale richiesta devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è domandata la presenza.
- 5. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

L'Amministrazione Comunale incoraggia la costituzione di Comitati di zona.

I suddetti Comitati hanno lo scopo di aggregare i cittadini di una zona e responsabilizzarli per i problemi della zona stessa.

Essi devono essere costituiti spontaneamente dai cittadini stessi.

Un apposito regolamento disciplina le modalità per la loro formazione, i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i Comitati e le modalità con cui questi ultimi esercitano le funzioni loro attribuite.

Art. 17 REFERENDUM CONSULTIVO

- 1. Sono possibili referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione nell'azione amministrativa.
 - 2. Non possono essere indetti referendum:
 - su attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali,
- su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 - 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 700 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) il Consiglio Comunale con decisione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di partecipare ai referendum.
- 5. L'inizio della raccolta delle firme per il referendum può avvenire solo dopo che il quesito referendario sia giudicato ammissibile.

- 6. Dell'ammissibilità del referendum decide una apposita commissione istituita dal Consiglio Comunale. La durata in carica, il funzionamento, la composizione, la forma e la pubblicità delle decisioni della commissione sono stabilite dal regolamento.
- 7. Il recepimento o il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale con maggioranza dei consiglieri assegnati, entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato.
- 8. Il regolamento disciplina il riconoscimento del Comitato Promotore, nonché i poteri ed i mezzi di controllo di cui dispone.
- 9. Il regolamento, nel rispetto delle indicazioni del presente statuto, fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di proclamazione del risultato, con le adeguate forme di pubblicità, ed ogni altro criterio della consultazione e della sua efficacia per rendere effettivo il diritto di partecipazione popolare con l'istituto del referendum.
- 10. Quando il referendum sia indetto il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri, il Consiglio stesso riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.

CAPO III TUTELA DEI DIRITTI

Art. 18 PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità e di efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.
- 2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e dei criteri di cui al presente articolo.
- 3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nullaosta ed atti comunque denominati, possono essere acquisiti solo con adeguata motivazione.
- 4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
- 5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
- 6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'Organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di trenta giorni.

Art. 19 TUTELA CIVICA

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli Organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

- 2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il Collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'Organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di "autotutela". L'Organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
- 3. Il Collegio è composto da due consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno di minoranza, e dal Segretario Comunale.
- 4. La presidenza del Collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.
- 5. Il regolamento della partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al Collegio ed il funzionamento dello stesso.
- 6. Su richiesta dell'Ufficio per l'informazione ed i diritti del cittadino, alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il Collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui si intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.
 - 7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

Art. 20 DIFENSORE CIVICO

- 1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune, delle istituzioni, aziende speciali ed enti da esso controllati ed esercita, nelle forme di legge, il controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio.
- 2. In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.
- 3. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata:
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione Comunale, scaduto il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal regolamento;
 - c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare:
- d) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso, il Consiglio Comunale;
 - e) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività;
- f) ha facoltà di esporre una volta l'anno ai cittadini in una pubblica assemblea i criteri seguiti nella sua azione ed i risultati ottenuti.
- 4. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
- 5. L'Ufficio del difensore civico potrà essere gestito anche in maniera coordinata con altri Comuni e/o con l'Amministrazione Provinciale, previa stipula di apposita convenzione che dovrà indicare, oltre la sua durata, la forma di consultazione ed i rapporti finanziari, anche le modalità per la nomina del difensore, la durata in carica, i requisiti soggettivi le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica.

Art. 21 UFFICIO PER L'INFORMAZIONE ED I DIRITTI DEL CITTADINO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso agli atti della amministrazione

comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'Ufficio per l'informazione ed i diritti del cittadino.

- 2. L'Ufficio riceve e formalizza suggerimenti e reclami dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura, all'abuso commesso dai dipendenti o da organi dell'ente.
- 3. L'Ufficio ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti sottoposti a controllo o a vigilanza dell'Amministrazione Comunale. Il regolamento sulla partecipazione ne determina i poteri e le caratteristiche.
- 4. L'Ufficio organizza altresì attività di informazione rivolta al cittadino per conseguire l'accesso agli Organi del Comune, delle aziende, istituzioni od Enti, ed alla loro struttura burocratica, ed inoltre favorisce la conoscenza e l'attivabilità dei suoi diritti. E', per questo, in rapporto continuo con il Difensore Civico ed il Collegio di tutela civica, cui fornisce periodiche relazioni e segnala con urgenza occasioni di intervento, quando i fatti di cui viene a conoscenza richiedano una pronta difesa dei diritti dei cittadini.

TITOLO IV ORDINAMENTO

CAPO I I PRINCIPI

Art. 22 GIUSTO PROCEDIMENTO

- 1. Tutti i provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della Giunta ed attribuiti ad altri Organi, secondo la disciplina del presente statuto, devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
- 2. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri di legge ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 23 DELEGHE

- 1. Con esclusione delle competenze direttamene attribuite dalla legge o dallo statuto, con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
- 2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
- 3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
 - 4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
- 5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori.

Art. 24 REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

- 1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra dipendenti titolari delle funzioni di direzione ovvero fra questi ed il Direttore Generale, sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale.
- 2. Ove il conflitto di competenza riguardi il Direttore Generale ed il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.
- 3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita Commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli Organi elettivi e quelli burocratici.
- 4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'Organo a cui compete la decisione, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

CAPO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 25 ORGANI DEL COMUNE

- 1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
- Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni importano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
- 2. Spettano agli organi suddetti la funzione di rappresentanza democratica e la realizzazione dei principi, degli indirizzi e delle competenze stabilite dal presente statuto, nell'ambito della legge.
- 3. La legge e lo statuto disciplinano l'attribuzione delle funzioni e rapporti fra gli organi suddetti allo scopo di realizzare una efficiente forma di governo della comunità comunale.

Art. 26 CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri.
- 2. L'elezione del Consiglio Comunale e, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
- 3. Oltre che nei casi previsti dalla legge i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.
- 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
- 5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
 - 6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
- 7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta solo gli atti urgenti ed improrogabili.
- 8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, fino alla scadenza dell'incarico. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 9. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 10. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità determinate da apposito regolamento consiliare.

- 11. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 12. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale.
- 13. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere; devono altresì essere individuati gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
- 14. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Spetta al Consiglio Comunale la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società ad esso espressamente riservate dalla legge, con rispetto degli indirizzi stabiliti.
- 15. L'attività del Consiglio si svolge, normalmente, in sessioni ordinarie. Il regolamento potrà prevedere e disciplinare sessioni straordinarie e di urgenza.
- 16. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno, tenuto conto della attività propositiva della Giunta e sentita la conferenza dei capi-gruppo. Il Presidente presiede i lavori del Consiglio secondo le norme di regolamento.
- 17. Il voto del Consiglio è, di regola, palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati e sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata. Il regolamento prevedrà speciali norme e modalità di convocazione e di validità delle sedute e delle deliberazioni nei casi in cui si debbano adottare provvedimenti che abbiano carattere di improrogabilità.

Art. 27 I CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, esprimono liberamente le loro opinioni sulle materie in discussione.
- 2. Le prerogative e i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.
- 4. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare la propria situazione patrimoniale e reddituale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 28 PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza consiliare l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e

sulle iniziative del Comune delle aziende istituzioni e degli enti dipendenti o in cui vi sia una partecipazione da parte dell'Ente locale.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dall'Ente, o in cui vi sia una partecipazione da parte dell'Ente locale, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

Art. 29 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1.La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
- 2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

Art. 30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- 1.Ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Autonomie Locali il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, elegge, tra i propri membri, un Presidente distinto dal Sindaco ed un vice Presidente, con votazione assunta a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 2. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, convoca e fissa, sentito il vice Presidente, le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori, decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio, ha potere di polizia nel corso delle sedute consiliari, sentiti i capigruppo convoca la conferenza dei capigruppo e la presiede, insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento, assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
- 3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo e/o quando ne venga espressamente delegato; collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
- 4. Nel caso in cui il Consiglio Comunale decida, con apposita deliberazione, di non eleggere il Presidente con il vice Presidente, il Consiglio Comunale è presidento dal Sindaco.

Art. 31 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco definisce con la collaborazione degli assessori le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta sentita la Giunta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Art. 32 GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri si organizzano in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, spazi e supporti tecnico-amministrativi secondo modalità stabilite dal regolamento.
- 3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei Gruppi Consiliari.

Art. 33 COMMISSIONI PERMANENTI

- 1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti con funzioni consultive, redigenti, referenti, di controllo o di indagine secondo le modalità e procedure previste dal regolamento.
- 2. Il regolamento disciplina le attribuzioni, il numero, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari presenti.
- 3. Le Commissioni permanenti, nominate dal Consiglio, eleggono nel proprio seno un presidente.

Art. 34 COMMISSIONI STRAORDINARIE, TEMPORANEE O SPECIALI

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni straordinarie, temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere settoriale o generale che esulino dalle competenze delle Commissioni permanenti o che siano ritenute di particolare rilevanza.
- 2. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione che istituisce una Commissione straordinaria temporanea o speciale, ne indica i poteri, i mezzi finanziari, gli ambiti specifici di lavoro, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di operatività. Il Consiglio, inoltre, ne elegge il presidente.
- 3. Il lavoro delle commissioni così nominate deve compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.
- 4. I lavori delle predette Commissioni straordinarie, temporanee o speciali si concludono con la presentazione della relazione conclusiva al Consiglio Comunale.

Art. 35 COMMISSIONI DI INDAGINE

- 1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione, precisando il fine, il tempo concesso, l'ambito e l'eventuale possibilità di avvalersi di professionisti esterni.
- 2. La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati.
 - 3. Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
- 4. La commissione ha ampi poteri di indagine degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, dei Consiglieri, degli Assessori, dei Funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 5. La commissione procede, nella prima adunanza, alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
- 6. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 36 CRITERI DEL REGOLAMENTO CONSILIARE

- 1. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare:
- a) il funzionamento del Consiglio delle sue commissioni, permanenti straordinarie, temporanee, speciali e di indagine;
 - b) la pubblicità dell'attività Consiliare e delle Commissioni;
 - c) il procedimento di esame della mozione di sfiducia di cui all'art.51;
- d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare e quelli relativi alla determinazione degli indirizzi al Sindaco, ove richiesto, per l'esercizio delle sue funzioni;
 - e) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.
 - 2. Il regolamento consiliare attiene ai seguenti criteri e principi:
- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari di diritti di partecipazione;
- b) assicurare l'attuazione degli indirizzi generali di governo nei tempi stabiliti, salvo il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte di essi;
- c) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) disciplinare i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, il loro diritto di accesso alle informazioni, le procedure di informazione relative alla situazione patrimoniale dei consiglieri.

Art. 37 ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 38 GIUNTA COMUNALE

- 1.L'attività della Giunta si informa ai principi di collegialità ed efficienza.
- 2. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio la Giunta, svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi attuativi degli indirizzi generali. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i tempi, i mezzi necessari, i criteri e le modalità cui dovranno attenersi gli altri Organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali sia stabilita una maggioranza speciale.

Art. 39 COMPETENZE

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
- 2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario e dei dipendenti con funzione di direzione.
- 3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente l'attività svolta.
- 4. Rientra, altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 40 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che può essere al massimo pari a sei, tra cui il Vice Sindaco.
- 2. Il Sindaco di volta in volta determina il numero degli assessori in base al disposto del comma precedente.
- 3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, di cui due anche al di fuori del Consiglio Comunale, prima dell'insediamento del Consiglio stesso, assicurando la presenza di ambo i sessi.
- 4. Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 5. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
- 6. Gli Assessori che non sono consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
- 7. Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 8. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni
 - 9. Dell'avvenuta nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti.
 - 10. I provvedimenti di nomina degli Assessori, del Vice Sindaco devono essere consegnati, a cura del Sindaco, alla Segretaria che provvederà al loro deposito in libera visione dei Consiglieri Comunali.

Art. 41 REQUISITI DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2 grado ed il coniuge gli ascendenti e discendenti e i parenti e affini del Sindaco fino al 3° grado.
- 2. Gli Assessori non componenti del Consiglio Comunale, inoltre, devono essere persone di chiara esperienza professionale e culturale e non devono essere stati eletti alla carica di Sindaco nel precedente mandato. Agli assessori non consiglieri si

applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Art. 42 VICE SINDACO

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dell'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
- 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- 4. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano reperibile.

Art. 43 CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

- 1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
- 2. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede il Sindaco dà comunicazione dei nuovi Assessori nominati.

Art. 44 REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
- 2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 45 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSESSORIALI

- 1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
- 2. Esercitano, se delegati dal Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega stessa. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
- 3. In via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco possono essere conferite dal medesimo, in via temporanea, ed altro Assessore, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività dell'Ente.
 - 4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe.
- 5. Gli Assessori, nell'ambito delle loro competenze, rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Art. 46 IL SINDACO

- 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
- 2. Prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento, davanti al Consiglio, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
- 3. Il Sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza politica generale dell'ente e di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune, con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli Organi elettivi e burocratici di amministrazione.
- 4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
- 5. Esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune.
- 6. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel programma di governo e persegue l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
- 7. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune.

Art. 47 COMPETENZE DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, lo rappresenta e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi. Sovrintende, altresì, all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, oltre che all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune.
- 2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
 - 3. In particolare, il Sindaco:
- a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione; a.bis) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;
- b) nomina e revoca gli Assessori Comunali e conferisce, ad uno di essi, le funzioni di Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
- c) convoca e presiede la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno, con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento;
- d) quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, nell'ambito delle deleghe eventualmente conferite, in attuazione del programma di Governo, degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti collegiali della giunta stessa;
- e) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- f) dà comunicazione al Consiglio Comunale della decadenza e della revoca degli Assessori e del vice Sindaco;
 - g) indice i referendum comunali;

- h) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- i) nomina i membri delle Commissioni Comunali, ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990;
- I) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentito il Consiglio Comunale;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
- n) può nominare il Direttore Generale, previa stipula della convenzione di cui all'art. 108, c.3, del Testo Unico delle Autonomie Locali, ovvero conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale;
- o) nomina il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti;
- p) impartisce al Segretario Comunale ed al Direttore Generale, se nominato, nell'ambito delle rispettive competenze, le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
 - q) vigila sul servizio di Polizia Municipale.
- r) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50 cc. 5 e 6 del Testo Unico delle Autonomie Locali
 - 4. Il Sindaco svolge le funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge.

Art. 48 DELEGHE DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- 4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compito di singoli atti o procedimenti.
- 5. L'atto di delega, scritto specifica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di materie, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.
- 6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, per cui il Sindaco può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- 7. La delega può essere revocata in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.
- 8. L'atto di delega per settori omogenei e la sua revoca sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Art. 49 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 50 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

- 1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
- 2. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
- 3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.
- 4. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 51 MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è discussa dal Consiglio Comunale, convocato per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi alla sua presentazione.
- 2. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio espresso per appello nominale.
- 3. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52 ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. L'organizzazione della struttura burocratica è ispirata ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
- 2. I criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti si informano al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
 - 3. Agli organi politici compete più in particolare:
- a. l'attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi:
- b. l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno.

4. Ai responsabili dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

CAPO I ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 53 CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

- 1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti secondo quanto previsto nel presente statuto;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 3. I posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, che di norma provengono dalla carriera Comunale, possono essere assunti, con deliberazione della Giunta, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. La giunta espone al Consiglio i motivi della decisione.
- 4. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 5. Sull'attività degli Uffici sovrintende il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale affinché siano rispettati gli indirizzi degli organi elettivi.
- 6. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio, ad eccezione del Segretario Comunale.
- 7. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e servizi, le dotazioni organiche, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati da propri regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli Enti Locali.

Art. 54 PARI OPPORTUNITA'

- 1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso.
- 2. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'inosservanza della norma;
- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.
- 3. Regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art.55 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e dei C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali.
- 2. I regolamenti sugli uffici e sui servizi di cui al precedente comma sono adottati dalla Giunta Comunale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consigli Comunale.
- 3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati dalla legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
- 4. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti
- 5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di professionalità e responsabilità.
- 6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi, le modalità di revoca di detti incarichi e le modalità di controllo.
- 7. Negli stessi regolamenti sono, altresì previste forme di coordinamento dell'attività dei servizi, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale.

Art. 56 FUNZIONI DI DIREZIONE

- 1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
- 2. Ad ogni dirigente o funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
- 3. Al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, qualora previsti in organico, ed ai dipendenti titolari delle funzioni di direzione, nell'ambito delle rispettive competenze, sono attribuite, secondo le previsioni della legge e dei regolamenti, in particolare:
- a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali:
 - b) la responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente;
- c) tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno
- 4. I regolamenti di organizzazione dovranno prevedere la rotazione dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione negli incarichi che comportino maggiore discrezionalità o maneggio di risorse pubbliche.

Art. 57 IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti.
- 2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento dell'attività dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il Direttore Generale.
 - 3. Il Segretario, inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 4. Al Segretario Comunale il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale.

Art. 58 VICE SEGRETARIO

- 1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice segretario.
- 2. Oltre alle funzioni di collaborazione e ausilio all'attività del segretario, il vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
- 3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

CAPO II ATTIVITA'

Art. 59 PROGRAMMAZIONE

- 1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
- 2. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
- 3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dall'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 60 PARERI

- 1. Il parere sfavorevole deve essere motivato e deve indicare, ove possibile strumenti e modalità alternative dell'azione amministrativa per far conseguire gli obiettivi stessi che l'atto intendeva perseguire.
 - 2. E' richiesto soltanto il parere del Segretario per gli atti relativi a:
 - convalida degli eletti;
 - la presa d'atto della nomina del Sindaco, degli Assessori e della loro revoca;

- gli indirizzi generali di governo;
- le dimissioni del Sindaco;
- gli indirizzi del Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune:
- la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio nelle aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - la nomina di commissione di inchiesta;
 - la mozione di sfiducia:
- gli atti di natura squisitamente politica sempre che non comportino, anche indirettamente, l'assunzione di impegni finanziari ed oneri.

CAPO III I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 FORME DI GESTIONE

- 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente stato.
- 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio, o di società per Azioni.
- 4. Per gli altri servizi la comparizione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata, mediante convenzione o consorzio, anche previo accordi di programma.
- 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e raccordo per assicurare la tutela degli utenti ed il perseguimento del pubblico interesse.
- 6. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici. Esso deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intenderà perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
- 7. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
- 8. In sede di prima applicazione il Consiglio Comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.

Art. 62 GESTIONE IN ECONOMIA

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale o di una società per azioni.
- 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi,

per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 63 CONCESSIONE A TERZI

- 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni economiche o di opportunità sociale e non vi osti la particolare natura del servizio, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a cario del Comune e dell'utenza e la realizzazione del pubblico interesse.
- 3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità, nonché il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 64 AZIENDA SPECIALE

- 1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi, di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
 - 2. Organi dell'Azienda speciale sono:
- Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate dall'apposito statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano-programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 5. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede uno speciale Organo di revisione, forme autonome di verifica gestionale e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Art. 65 ISTITUZIONE

- 1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e che necessitano di particolare autonomia può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2. Il Direttore è nominato e può essere revocato con provvedimento del Sindaco e può essere un dipendente Comunale o una figura esterna non dipendente dell'Ente.
- 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
- 4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 66 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI

- 1. I componenti del Consiglio di amministrazione della Istituzione e della Azienda speciale sono nominati con provvedimento del Sindaco. Per dette nomine il Sindaco deve tener conto dei requisiti di professionalità definiti dai rispettivi regolamenti o statuti nonché di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale; entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.
- 2. Il Sindaco, con separato provvedimento, nomina, nell'ambito dei componenti i Consigli di Amministrazione, i rispettivi Presidenti.
- 3. I componenti dei Consigli di amministrazione non possono essere Consiglieri né Assessori del Comune. I predetti non possono, inoltre, svolgere attività incompatibili con gli scopi connessi alla carica.
- 4. Le dimissioni dei Presidenti e dei componenti i Consigli di amministrazione sono presentate al Sindaco che provvede alle sostituzioni relative.
- 5. La decadenza e la revoca del Presidente e dei componenti i Consigli di amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali sono di competenza del Sindaco, mediante atti da adottare in conformità dei rispettivi statuti o regolamenti.
- 6. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 67 LA SOCIETA' PER AZIONI

- 1. Per l'esercizio di servizi pubblici e/o per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi, di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze funzionali di altri enti, il comune può promuovere, anche mediante gli accordi di programma, la costituzione di società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, o partecipare alle stesse insieme ad altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società, ovvero alla partecipazione ad una società, ed alle previsioni concernenti lo scopo sociale e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3. Il Comune, con gli altri Enti interessati, può provvedere alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli sul mercato con procedura di evidenza pubblica.
- 4. Lo statuto della società prevedrà la forma di partecipazione e di rappresentanza del Comune e degli altri soggetti.
- 5. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 65 fra coloro che:
 - a) abbiamo i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale;
- b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica od amministrativa, per studi compiuti o per esperienze di direzione tecnica od amministrativa presso aziende pubbliche o private;
- c) non si trovino in condizioni di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della società;

- d) non siano stati oggetto di precedenti provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell'Ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre società a prevalente capitale pubblico od a partecipazione pubblica.
- 6. Il provvedimento sindacale di nomina deve precisare le modalità con le quali si esercita la rappresentanza del Comune in seno agli organi societari ed i doveri, per i nominati, di immediata informazione degli organi del Comune in ordine ai fatti aziendali di particolare rilievo.
- 7. I rappresentanti del Comune negli organi societari possono essere revocati con provvedimento del Sindaco per sopravvenute cause di incompatibilità o per perdita dei requisiti.
- 8. Il Comune favorisce, attraverso specifiche iniziative, la sottoscrizione, da parte dei cittadini e di utenti, di quote di società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

CAPO IV FINANZA - CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 68 PRINCIPI E CRITERI

- 1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 3. Nel regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera dei attività del Collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 69 COLLEGIO DEI REVISORI

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, i componenti del Collegio dei revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 70 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1. Il Consiglio Comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al collegio dei revisori dei conti, al Segretario Comunale e, ove nominato, al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi.
- 2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati consequiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

CAPO V LE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 71 PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 72 CONVENZIONI

- 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 73 I CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia.

Art. 74 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 75 REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

- 1. L'iniziativa di revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta ed ai cittadini.
- 2. Le proposte di revisione dello Statuto Comunale, dopo l'esame della competente Commissione, sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci (10) giorni.
- 3. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini e la partecipazione egli stessi, singoli ed associati, sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.